

STATUTO

IL PONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA C. CAPONE 59

Numero REA: SA - 256194

Codice fiscale: 03049170651

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B
al n. 20314 di repertorio
al n. 9900 della raccolta

STATUTO
IL PONTE - Società Cooperativa Sociale

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

ARTICOLO 1

È costituita una società cooperativa denominata "IL PONTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 381/1991 riguardante la disciplina delle cooperative sociali.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha sede legale in Salerno (SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art .111- ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società è illimitata ma potrà essere sciolta in ogni momento con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ai sensi dell'art.2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art.2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art.2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. Scopi - **Lo scopo** che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e ciò attraverso sia la gestione dei servizi e delle attività, che lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il tutto ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lg.vo 3 luglio 2017, n. 112.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici:

per le attività di cui al punto a) della legge 381/1991

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;
- interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per minori, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;
- organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;
- promozione e gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;
- promozione, organizzazione e gestione di attività di prevenzione, assistenza, informazione, sensibilizzazione, nell'area del disagio sociale inerente in particolare i fenomeni delle dipendenze, minori a rischio ecc. in sintonia con i principi e la metodologia di lavoro del programma "Progetto Uomo";
- favorire, anche attraverso iniziative di mutuo-aiuto la crescita morale, sociale e professionale dei soci, nello spirito di servizio e solidarietà fondato sulla tutela della dignità della persona, il rispetto dei principi democratici, l'apartiticità e l'aconfessionalità delle linee programmatiche e delle iniziative;
- operare nell'ambiente in cui vive la persona emarginata, al fine di promuovere la crescita della sensibilità delle istituzioni, della comunità civile e delle agenzie di socializzazione (famiglia, scuola, comunità educative) sulle cause sociali, culturali ed economiche che generano o favoriscono i fenomeni di disagio sociale; di attivare o collaborare ad ogni iniziativa sociale, politica, culturale e legislativa tendente a favorire le condizioni di autosufficienza e protagonismo individuale e sociale della persona.

Per il raggiungimento della massima occupazione dei propri soci nell'ambito dell'attività professionale, impegnata ed esercitata nelle dimensioni e qualità degli scopi, la società:

- 1) è impegnata ad organizzarsi per partecipare a mezzo di singoli soci o come gruppo operativo alle attività sociali promosse e gestite da Enti Pubblici e/o privati sostenendo prioritariamente nella indicazione o scelta degli interventi e nella

pratica attuazione di questi, la massima partecipazione dei soggetti, adattando metodologie di gruppo e delle famiglie mobilitando tutte le potenziali capacità;

2) stabilisce accordi di collaborazione e convenzioni per il funzionamento di servizi e programmi definiti sia da Enti Pubblici che privati, acquisendo, anche con il ricorso alle agevolazioni di legge vigenti e future, strutture, attrezzature da prendere in affitto, in comodato, in proprietà, attivando iniziative comunitarie di lavoro attinenti l'ambito sociale;

3) attiva iniziative di studio e di ricerca sulla emarginazione e le sue cause con specifico riferimento e collegamento alle attività territoriali nelle quali opera, raccoglie ed elabora dati socio-ambientali, interviene mediante pubblicazioni, dibattiti, interviste, utilizzando ogni strumento di informazione e in ogni luogo pubblico o privato per suscitare la più adeguata sensibilizzazione.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
- emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.
- emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La Cooperativa non può svolgere alcuna attività diversa da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nonché le attività accessorie per natura ad esse, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive della Cooperativa. Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell'ambito delle attività svolte.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art.2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Può divenire socio della cooperativa chiunque, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intenda perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori o cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) soci sovventori - che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. È consentita l'ammissione a soci operatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge. È fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. È fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 5

Chi intende diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni
- c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;
- 2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 3) indicazione della persona designata a rappresentarla. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 6

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

ARTICOLO 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Possono altresì essere esclusi:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;

- I soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9

In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

ARTICOLO 10

I soci receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile. La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 11

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 12

Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

ARTICOLO 13

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter c.c. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'organo amministrativo
- il Collegio Sindacale, se nominato.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15

Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spediti o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nel l'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una

dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà con - servata tra gli atti della società. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Non possono essere delegati gli amministratori della società.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) approvare il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lg.vo n. 112/2017
- c) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- d) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- e) deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- f) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- g) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- h) deliberare sull'eventuale erogazione di ristori;
- i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;
- j) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e sullo scioglimento anticipato della società;
- k) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;
- l) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- m) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;
- n) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea che abbia ad oggetto le modifiche statutarie della società, lo scioglimento anticipato e la nomina e i poteri dei liquidatori è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri eletti ed individuati nel numero dai soci. Gli amministratori devono

essere eletti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli amministratori sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa. Se vengono a mancare uno o più amministratori, se non viene meno la maggioranza, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare l'eventuale regolamento interno;
- d) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- e) convocare l'assemblea
- f) stabilire le spese per la gestione societaria
- g) stipulare tutti i contratti e gli atti inerenti all'attività sociale e così: - acquistare, vendere e permutare beni immobili o beni mobili, anche se iscritti in pubblici registri; - assumere garanzie reali e personali; - contrarre mutui e finanziamenti; - stipulare contratti di locazione e conduzione; riscuotere somme, rilasciandone quietanza; - compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, come l'apertura di conti correnti e la disposizione ed i prelevamenti dai medesimi e compiere in genere qualsiasi operazione bancaria; - obbligare cambiaria- mente la società; assumere e licenziare personale; compiere in genere tutti gli atti e le operazioni rientranti nell'oggetto sociale.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione può elaborare un apposito regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera da spedire almeno cinque giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno

due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

1. sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
3. siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con voto palese.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 19

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 20

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Le cariche sono gratuite.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21

La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. Non possono essere nominati

alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 22

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 23

In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies c.c.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

ARTICOLO 25

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla Legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

- d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 26

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa. I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487 - ter del codice civile.

TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 28

In conformità dell'art. 2514 c.c.:

- È vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- È vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.
- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente

maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 29

Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 30

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata e di imprese sociali di cui al D.Lgvo n. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F/to. Giuseppe Marino, Luca Restaino Notaio

Segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D.
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso registro
imprese.